

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 110 DEL 09/09/2025

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL D.P.P. N. 40/2020".

L'anno 2025 il giorno 09 del mese di settembre alle ore 13:55, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Vice Segretario Generale, BASSO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL D.P.P. N. 40/2020".

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'art. 272 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. prevede al comma 2 che per specifiche categorie di impianti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente possa provvedere ad adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;

RICHIAMATI integralmente:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 02/04/2020 (D.P.P. n. 40/2020) ad oggetto "*D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quinta, articolo 272 - Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV. Revisione della modulistica e dei contenuti tecnici di n. 37 attività*";
- i relativi allegati "Allegato 1 – Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni", "Allegato 2 – Criteri generali" e "Allegato 3 – Modulo adesione";

VISTI:

- il Decreto della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88";
- il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004;
- il Decreto Legislativo n° 128 del 29/06/10, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente approvato con DACR n. 143 del 12/01/2010, che conferma i limiti e prescrizioni già previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3913/94;
- il D. M. n. 118 del 19/05/2016, concernente il regolamento recante l'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art. 281, comma 5 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006;

- i D. Lgs. n. 183 del 15/11/2017 e n. 102 del 30/07/2020, relativi entrambi alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

CONSIDERATA la presenza sul territorio provinciale di numerosi cantieri legati all'ammodernamento di svariate infrastrutture, quali il sistema viario, così come il miglioramento del sistema ferroviario, avviato con i lavori di raddoppio della rete ferroviaria dal capoluogo regionale verso la Capitale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di introdurre un nuovo schema di adesione alle autorizzazioni generali per l'attività n. 38 "Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 150.000 tonnellate all'anno e l'impianto di betonaggio per produzione di calcestruzzo", fermo che, qualora gli impianti e/o stabilimenti producano conglomerati bituminosi, questi ultimi potranno essere autorizzati esclusivamente ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e non ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che possono aderire alla nuova autorizzazione di carattere generale n. 38 anche attività che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998, fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*");

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 61 del 08/05/2025 che, all'Allegato 1: Piano della performance 2025-2027, ha approvato per l'Area Ambiente il seguente obiettivo di Gestione: 4.1.004 "*Aggiornamento del Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 02/04/2020*", in cui, oltre all'adempimento di verifica ed eventuale aggiornamento del D.P.P. n. 40/2020, si anticipa la possibilità di predisporre la modulistica e il contenuto tecnico per un'ulteriore attività produttiva;

DATO ATTO che:

- in esito all'esperienza maturata dal 2020 ad oggi e dal confronto costantemente intercorso con i gestori delle attività, con i loro consulenti e le Associazioni di categoria, è stato necessario esplicitare meglio alcuni adempimenti posti in capo alla ditta, implementando alcune parti della modulistica già approvata con D.P.P. n. 40/2020, per facilitarne la compilazione e la successiva verifica da parte degli uffici;
- il D. Ls. n. 102 del 30/07/2020, di pochi mesi successivo alla data del D.P.P. n. 40/2020, ha stabilito la durata di 15 anni per tutte le autorizzazioni di carattere generale, sia già esistenti che nuove;

- con D.P.P. n. 5 del 13/01/2021 e successiva Determinazione dirigenziale n. 42 del 19/01/2021 è stata posticipata al 30 giugno la scadenza annuale del termine per la presentazione dei Piani di Gestione dei Solventi (PGS) relativi all'anno solare precedente per le attività soggette a tale adempimento, ivi comprese quelle già autorizzate.
- gli uffici ARPAM e ASUR, indicati tra i destinatari nel modulo di adesione, Allegato 3 del D.P.P. n. 40/2020, hanno cambiato denominazione, rispettivamente in ARPAM - Servizio Territoriale di Ancona, U.O. Valutazioni e controlli sui fattori di pressione ambientali e AST di Ancona, UOC di Igiene Sanità Pubblica - Ambiente e Salute;
- in analogia a quanto già prescritto nelle autorizzazioni ordinarie ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006, si è ritenuto opportuno introdurre, quale prescrizione per tutte le attività di carattere generale ricomprese nel decreto, l'obbligo di etichettare singoli punti di emissione con cartelli ben visibili per forma e dimensione anche dal piano terra dei capannoni e/o comunque da quello di calpestio, al fine di una più rapida identificazione, come già prescritto nelle autorizzazioni ordinarie;
- inoltre, si è ritenuto opportuno definire le procedure per le emissioni diffuse, qualora presenti, in analogia a quelle convogliate, mediante l'introduzione di nuove prescrizioni nell' Allegato 1, che obbliga i gestori all'invio delle risultanze dei campionamenti degli ambienti di lavoro come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ad effettuare i controlli degli inquinanti, ove previsto, con le modalità ivi indicate;

RITENUTO pertanto opportuno integrare e aggiornare gli allegati: Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 del D.P.P. n. 40/2020, come di seguito esplicitati, che costituiscono parti integranti e sostanziali al presente Atto:

- l'Allegato 1, ad oggetto "*Elenco di n. 38 attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni*", che esplicita le attività oggetto delle autorizzazioni generali previste dalla norma statale, con relative prescrizioni sia a carattere generale, sia specifiche per le singole attività;
- l'Allegato 2, ad oggetto "*Criteri generali*", che declina le definizioni, la durata delle adesioni di carattere generale e la modalità di adesione;
- l'Allegato 3, ad oggetto "*modulo di adesione*", che fornisce la modulistica ufficiale aggiornata, per la presentazione delle istanze di autorizzazioni generali, sia per impianti esistenti, nuovi, modificati, trasferiti o in caso di rinnovo;

CONSIDERATO che laddove non espressamente indicati nell'Allegato 1 al presente Decreto, per le finalità di cui alla parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all'Allegato I alla parte quinta del medesimo D. Lgs, come individuati dai criteri di cui alla D.G.R.M. 3913/94, da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007 e come confermato dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010;

RITENUTO, per le attività rientranti anche nell'art. 275, per le emissioni di COV - composti organici volatili, di confermare i valori limiti alle emissioni contenuti nell'allegato III, Parte III,

alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. anche se non espressamente individuati nell'Allegato 1 del presente Decreto;

ATTESO che, relativamente alle autorizzazioni generali per le attività di cui all'art. 1 dell'allegato 1 al presente decreto, il gestore degli impianti di tali attività nuove, modificate, trasferite o da rinnovare è tenuto all'utilizzo della modulistica allegata al presente Decreto, in sostituzione di quella precedente, pena l'irricevibilità dell'istanza;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023, recante "Conferimento di incarico dirigenziale tecnico ai sensi art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000", con cui è stato attribuito all'Arch. Sergio Bugatti, dipendente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico di dirigente tecnico del Settore IV a decorrere dal 15/04/2023 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Antonella Fuselli, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Ambiente" del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 822 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Fuselli, Responsabile dell'Area Ambiente del Settore IV;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

DATO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo l'Atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio competente;

DECRETA

- 1) di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 02/04/2020 mediante l'introduzione:
 - di una nuova attività, la n. 38 "Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 150.000 tonnellate all'anno e l'impianto di betonaggio per produzione di calcestruzzo";
 - di nuove prescrizioni, individuate ai punti h), i) e m) dell'Allegato 1 al presente atto;

- 2) di prendere atto, inoltre, dell'aggiornamento degli Allegati 1, 2 e 3 del D.P.P. n. 40/2020, a cura dell'Area Ambiente, competente in materia, resosi necessario, come espresso in narrativa, dall'intervenuto D. Lgs. n. 102 del 30/07/2020 e dal confronto costante con i gestori delle attività, con i consulenti e le Associazioni di categoria, al fine di semplificare e migliorare la modulistica dedicata, senza alterarne il contenuto tecnico e/o amministrativo;
- 3) di approvare, pertanto, i seguenti Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3, che costituiscono parti integranti e sostanziali al presente Decreto:
 - "Allegato 1 – *Elenco delle n. 38 attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni*",
 - "Allegato 2 - *Criteri generali*",
 - "Allegato 3 – *Modulo adesione*";
- 4) di dare atto che dall'entrata in vigore del presente Decreto, le ditte interessate ad avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs 152/2006, per le n. 38 attività di cui trattasi, dovranno far riferimento esclusivamente ai contenuti degli Allegati 1, 2 e 3 del presente Atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- 6) di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la dott.ssa Antonella Fuselli, funzionario incaricato di Elevata Qualificazione – Area Ambiente del Settore IV;
- 7) di pubblicare il presente decreto all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 comma 1 e 134 comma 3 del TUEL;
- 8) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa la necessità di mettere a disposizione delle imprese, dei relativi consulenti e delle Associazioni di Categoria l'esatta documentazione per la presentazione delle istanze.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 2760/2025

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL D.P.P. N. 40/2020".

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 09/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione O.B.06.00
Fascicolo 2018/22